



Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

2022/2051(INL)

6.12.2022

POSIZIONE SOTTO FORMA DI EMENDAMENTI

della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

destinata alla commissione per gli affari costituzionali

sulle proposte del Parlamento europeo per quanto riguarda la modifica dei
trattati (2022/2051(INL))

Per la commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere: Lina
Gálvez Muñoz (relatrice)

PA_NonLegPosition

EMENDAMENTI

La commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere presenta alla commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di risoluzione Considerando A bis (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

A bis. considerando che l'Unione deve salvaguardare i diritti delle donne e i risultati conseguiti in materia di parità di genere contro i vari tentativi di minare tali diritti, come osservato in alcuni Stati membri e nel mondo, sancendoli in tutto il quadro giuridico dell'Unione, tra l'altro modificando i trattati dell'UE e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("la Carta") in modo tale da garantire a tutti il pieno accesso ai diritti fondamentali e consolidare i diritti delle donne in tutta l'Unione, concentrandosi, tra l'altro, sull'accesso gratuito, informato, universale e pieno alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti, compresi l'aborto sicuro e legale, la piena partecipazione delle donne al mercato del lavoro attraverso garanzie efficaci in termini di congedo di maternità, parità di congedo per i genitori, congedo parentale retribuito e non trasferibile, orari di lavoro flessibili e possibilità di telelavoro, strutture per l'infanzia in loco, servizi di assistenza e parità di retribuzione per un lavoro di pari valore, in linea con i principi 2 e 3 del pilastro europeo dei diritti sociali;

Emendamento 2

Proposta di risoluzione Considerando B bis (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

B bis. considerando che si dovrebbe stabilire un "diritto alla salute" garantendo a tutti gli europei un accesso paritario e universale a un'assistenza sanitaria a prezzi abbordabili, preventiva, curativa e di qualità; che è opportuno rafforzare la resilienza e la qualità dei nostri sistemi sanitari e creare un'Unione europea della salute; che la protezione e il miglioramento della salute umana, compresi la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti, dovrebbero essere aggiunti come competenza condivisa tra l'Unione e gli Stati membri;

Emendamento 3

**Proposta di risoluzione
Considerando C bis (nuovo)**

Proposta di risoluzione

Emendamento

C bis. considerando che la lotta alla violenza di genere è una priorità fondamentale della strategia dell'Unione per la parità di genere e dell'azione esterna dell'Unione; che l'evoluzione della criminalità richiede che la violenza di genere sia ora aggiunta all'elenco delle sfere di criminalità particolarmente grave con una dimensione transfrontaliera di cui all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE, al fine di consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di stabilire norme minime per definire i reati e le sanzioni secondo la procedura legislativa ordinaria;

Emendamento 4

**Proposta di risoluzione
Considerando D bis (nuovo)**

D bis. considerando che la Carta sancisce i principali diritti e libertà fondamentali per le persone che vivono nell'Unione; che i diritti sessuali e riproduttivi, compreso il diritto all'aborto sicuro e legale, sono diritti fondamentali, sono tutelati come diritti umani nel diritto internazionale ed europeo in materia di diritti umani, e devono essere garantiti e rafforzati dal diritto primario dell'Unione; che il diritto all'aborto dovrebbe essere incluso nella Carta aggiungendolo, come competenza concorrente tra l'Unione e gli Stati membri, al suo articolo 35, che garantisce la tutela e il miglioramento dei diritti in materia di salute, e che è opportuno che al Consiglio sia presentata una proposta di modifica della Carta in tal senso, poiché ha implicazioni dirette per l'esercizio effettivo dei diritti riconosciuti dalla Carta, come la dignità umana, l'autonomia personale, l'uguaglianza e l'integrità fisica;

Emendamento 5

Proposta di risoluzione Considerando E bis (nuovo)

E bis. considerando che l'integrazione della dimensione di genere e il bilancio di genere sono strategie e strumenti riconosciuti a livello globale per raggiungere l'uguaglianza di genere garantendo l'integrazione di una prospettiva di genere nel progettare, attuare e valutare l'insieme delle leggi, delle politiche, dei programmi e delle misure nell'intero ciclo politico; che l'attuazione dell'integrazione della dimensione di genere e del bilancio di genere in tutti i settori di intervento e in tutte le istituzioni a livello dell'Unione e

nazionale è ancora frammentaria; che l'integrazione della dimensione di genere dovrebbe essere un principio trasversale sancito dalla Carta;

Emendamento 6

Proposta di risoluzione Considerando F bis (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

F bis. considerando che le politiche fiscali e di bilancio dell'Unione e degli Stati membri non dovrebbero rafforzare i divari di genere esistenti, compreso il divario retributivo di genere, o dissuadere le donne dall'entrare, rimanere e rientrare nel mercato del lavoro; che la Conferenza dovrebbe utilizzare la revisione dei trattati per integrare la parità di genere nella governance economica e sociale al fine di ridurre la povertà, l'esclusione sociale e la discriminazione e di promuovere la parità di genere, come sancito dall'articolo 3, paragrafo 3, TFUE; che le disuguaglianze colpiscono in particolare le donne in tutta la loro diversità e si stanno aggravando giorno per giorno all'interno dell'Unione; che gli articoli da 110 a 113 TFUE sulle disposizioni fiscali e la parte sesta, titolo II, TFUE sulle disposizioni finanziarie dovrebbero essere applicati in coerenza con il principio fondamentale della parità tra uomini e donne sancito dall'articolo 8 TFUE e dall'articolo 23 della Carta, con l'obiettivo trasversale dei trattati di conseguire la completa eliminazione della discriminazione di genere da tutte le politiche;

Emendamento 7

Proposta di risoluzione
Considerando G bis (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

G bis. considerando che la piena attuazione delle disposizioni dei trattati e della Carta sull'uguaglianza e la lotta contro la discriminazione in tutti i settori implica che i dati relativi all'uguaglianza, compresi i dati disaggregati per sesso, genere, razza e origine etnica, orientamento sessuale e identità, siano a disposizione dei legislatori e dei responsabili politici per comprendere, scoprire e combattere tutti i tipi e tutte le dimensioni della discriminazione, compresa la discriminazione intersezionale e istituzionale; che la Commissione e gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per la raccolta di dati affidabili e comparabili che consentano di far progredire la strategia dell'UE per la parità di genere, nel pieno rispetto dei principi e delle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati e di diritti fondamentali;

Emendamento 8

Proposta di risoluzione
Considerando H bis (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

H bis. considerando che la Conferenza sul futuro dell'Europa ha confermato che i cittadini valorizzano la presenza e il contributo delle donne in posizioni di potere e in qualsiasi tipo di professione; che le istituzioni dell'Unione e gli organismi correlati dovrebbero tenere pienamente conto di ciò e dare l'esempio mirando a essere equilibrati dal punto di vista del genere, garantendo la diversità e perseguendo la parità di genere nella loro

composizione;

Emendamento 9

Proposta di risoluzione Considerando I bis (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

I bis. considerando che la Conferenza sul futuro dell'Europa ha confermato l'interesse e il sostegno dei cittadini verso la parità di genere attraverso la promozione dell'imprenditoria e dell'ambiente imprenditoriale femminili nonché delle donne nelle discipline STEM;

Emendamento 10

Proposta di risoluzione Paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Proposta di risoluzione

Emendamento

(1) Il trattato sull'Unione europea (TUE) è modificato come segue:

a) all'articolo 2, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità di genere.";

Emendamento 11

Proposta di risoluzione Paragrafo 1 – lettera b (nuova)

Proposta di risoluzione

Emendamento

(1) Il TUE è modificato come segue:

b) all'articolo 3, paragrafo 3, il

secondo comma è sostituito dal seguente:

"L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità di genere, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore. I suddetti obiettivi sono inquadrati nel concetto di governance socioeconomica equa, allo scopo di ridurre le ineguaglianze e conseguire la parità di genere. Per raggiungere la parità di genere è necessario che il principio dell'integrazione di genere sia applicato come principio trasversale nell'elaborazione e nell'attuazione del diritto derivato dell'Unione.";

Emendamento 12

Proposta di risoluzione Paragrafo 1 – lettera c (nuova)

Proposta di risoluzione

Emendamento

(1) Il TUE è modificato come segue:

c) all'articolo 13, è aggiunto il paragrafo seguente:

"5. La composizione delle istituzioni dell'Unione e degli organi direttivi e consultivi da esse creati è equilibrata dal punto di vista del genere, assicura la diversità e persegue la parità di genere.";

Emendamento 13

Proposta di risoluzione Paragrafo 1 – lettera d (nuova)

Proposta di risoluzione

Emendamento

(1) Il TUE è modificato come segue:

d) all'articolo 21, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. L'azione dell'Unione sulla scena

internazionale si fonda sui principi che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l'allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo: democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti umani e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza, compresa la parità di genere, e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale."

Emendamento 14

Proposta di risoluzione Paragrafo 2 – lettera a (nuova)

Proposta di risoluzione

Emendamento

(2) Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) è modificato come segue:

a) all'articolo 4, paragrafo 2, la lettera k) è sostituita dalla seguente:

"k) problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica, protezione e miglioramento della salute e del benessere umani, compreso l'accesso universale e pieno alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti, in particolare, ma non esclusivamente, per le donne e le ragazze.";

Emendamento 15

Proposta di risoluzione Paragrafo 2 – lettera b (nuova)

Proposta di risoluzione

Emendamento

(2) Il TFUE è modificato come segue:

b) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

Nelle sue azioni l'Unione mira a eliminare le ineguaglianze e le discriminazioni, a valorizzare la diversità e a promuovere la parità di genere, applicando il principio dell'integrazione della dimensione di genere in tutti i settori di intervento e il principio del bilancio di genere, adottando al contempo un approccio intersezionale.";

Emendamento 16

**Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 – lettera c (nuova)**

Proposta di risoluzione

Emendamento

(2) *Il TFUE è modificato come segue:*

c) *l'articolo 10 è sostituito dal seguente:*

"Articolo 10

Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, il genere, l'identità di genere, l'espressione di genere, l'orientamento sessuale, le caratteristiche sessuali, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità o l'età nonché le discriminazioni intersezionali.";

Emendamento 17

**Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 – lettera d (nuova)**

(2) Il TFUE è modificato come segue:

d) all'articolo 19, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono prendere i provvedimenti opportuni per prevenire e combattere le discriminazioni fondate sul sesso, il genere, l'identità di genere e l'espressione di genere, le caratteristiche sessuali, l'orientamento sessuale, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità o l'età.";

Emendamento 18

Proposta di risoluzione Paragrafo 2 – lettera e (nuova)

(2) Il TFUE è modificato come segue:

e) all'articolo 83, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni.

Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei

minori, violenza di genere, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica, violenza online e criminalità organizzata.

In funzione dell'evoluzione della criminalità, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono individuare altre sfere di criminalità che rispondono ai criteri di cui al presente paragrafo.";

Emendamento 19

Proposta di risoluzione Paragrafo 2 – lettera f (nuova)

Proposta di risoluzione

Emendamento

(2) Il TFUE è modificato come segue:

f) all'articolo 153, paragrafo 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

"i) promozione della parità di genere per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro e il trattamento sul lavoro;"

Emendamento 20

Proposta di risoluzione Paragrafo 2 – lettera g (nuova)

Proposta di risoluzione

Emendamento

(2) Il TFUE è modificato come segue:

g) l'articolo 157 è sostituito dal seguente:

i) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra tutti i lavoratori per uno

stesso lavoro o per un lavoro di pari valore in un modo non discriminatorio che promuova la parità di genere.";

ii) al paragrafo 2, secondo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"La parità di retribuzione per tutti i lavoratori in un modo non discriminatorio che promuova la parità di genere implica:";

iii) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano misure che assicurino l'applicazione del principio delle pari opportunità e promuovano la parità di genere in materia di occupazione e impiego, ivi compreso il principio della parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.";

iv) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità di genere nella vita lavorativa, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici per le donne in tutta la loro diversità volti a evitare, eliminare e compensare eventuali discriminazioni, disuguaglianze o svantaggi nella vita lavorativa.";

Emendamento 21

Proposta di risoluzione Paragrafo 2 – lettera h (nuova)

Proposta di risoluzione

Emendamento

(2) Il TFUE è modificato come segue:

h) l'articolo 165 è modificato come segue:

i) al paragrafo 2, il settimo trattino è sostituito dal seguente:

"- a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, qualsiasi sia il loro genere, in particolare dei più giovani fra loro.";

Emendamento 22

**Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 – lettera i (nuova)**

Proposta di risoluzione

Emendamento

i) La dichiarazione relativa all'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (n. 19) è sostituita dalla seguente:

"La conferenza conviene che, nell'ambito degli sforzi generali per eliminare le ineguaglianze e la discriminazione di genere, l'Unione mirerà, nelle sue varie politiche, a prevenire e contrastare tutte le forme di violenza di genere, compresa la violenza domestica. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per prevenire e punire questi atti criminali e per sostenere, proteggere e risarcire tutte le vittime, basandosi su una comprensione di genere della violenza.".

Emendamento 23

**Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 – lettera a (nuova)**

(3) La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta) è modificata come segue:

a) All'articolo 3, il titolo è modificato come segue:

"Diritto all'integrità della persona e all'autonomia fisica"

b) all'articolo 3, è aggiunto il paragrafo seguente:

"3. Ogni persona ha diritto all'autonomia fisica e all'accesso libero, informato, pieno e universale alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti nonché a tutti i servizi sanitari correlati, senza discriminazioni, compreso l'accesso all'aborto sicuro e legale.";

Emendamento 24

Proposta di risoluzione Paragrafo 3 – lettera 3 b (nuova)

(3) La Carta è modificata come segue:

b) all'articolo 21, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata sul sesso, il genere, l'identità di genere e l'espressione di genere, le caratteristiche sessuali, l'orientamento sessuale, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o qualsiasi tipo di forma di discriminazione intersezionale.";

Emendamento 25

Proposta di risoluzione Paragrafo 3 – lettera c (nuova)

Proposta di risoluzione

Emendamento

(3) La Carta è modificata come segue:

c) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"Articolo 23

Parità di genere

La parità di genere deve essere assicurata in tutti i campi e in tutte le sfere sociali.

L'integrazione della dimensione di genere è applicata come principio trasversale nell'elaborare e attuare il diritto derivato dell'Unione e non impedisce il mantenimento o l'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore delle donne in tutta la loro diversità.";

Emendamento 26

Proposta di risoluzione Paragrafo 3 – lettera d (nuova)

Proposta di risoluzione

Emendamento

(3) La Carta è modificata come segue:

d) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 23 bis

Diritto all'accesso alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti

Ogni persona ha diritto all'autonomia fisica e all'accesso libero, informato pieno e universale alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti nonché a tutti i servizi sanitari correlati, senza discriminazioni, compreso l'accesso all'aborto sicuro e legale.";

Emendamento 27

Proposta di risoluzione Paragrafo 3 – lettera e (nuova)

Proposta di risoluzione

Emendamento

(3) La Carta è modificata come segue:

e) all'articolo 33, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Al fine di poter conciliare vita familiare, privata e professionale e di promuovere un'equa ripartizione delle responsabilità di assistenza tra uomini e donne per colmare i divari di reddito e retributivo di genere, ogni persona ha il diritto di essere tutelata contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità, alla paternità o all'assistenza, nonché il diritto a un congedo di maternità, di paternità e di assistenza a pari retribuzione e ad altre modalità di lavoro flessibili.";

Emendamento 28

Proposta di risoluzione Paragrafo 3 – lettera f (nuova)

Proposta di risoluzione

Emendamento

(3) La Carta è modificata come segue:

f) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

"Articolo 35

Salute, benessere e assistenza

Per salute si intende uno stato di completo benessere fisico, mentale, emotivo e sociale e non semplicemente l'assenza di malattia o di infermità.

Ogni persona ha il diritto a un'assistenza di qualità, accessibile, disponibile e a prezzi abbordabili, il diritto a un'assistenza sanitaria preventiva e il diritto a beneficiare di cure mediche. È garantito

un livello elevato di protezione della salute umana, compresa la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti.";

Emendamento 29

Proposta di risoluzione Paragrafo 3 – lettera g (nuova)

Proposta di risoluzione

Emendamento

3. La Carta è modificata come segue:

g) all'articolo 51, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni e agli organismi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze."

